



*Ministero della cultura*

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI  
E PAESAGGIO  
Servizio V

*Roma,* vedi intestazione digitale

*All*

**Ministero dell'ambiente e della  
sicurezza energetica  
Direzione generale valutazioni ambientali  
Divisione V – Procedure di valutazione  
VIA e VAS  
[VA@pec.mite.gov.it](mailto:VA@pec.mite.gov.it)**

*Class* 34.43.01/18.25.2/2019

*All*

*c.p.c*  
**Ufficio di Gabinetto dell'On.  
Ministro della cultura  
[udcm@pec.cultura.gov.it](mailto:udcm@pec.cultura.gov.it)**

*All*

**Ministero della transizione ecologica  
Commissione Tecnica di verifica  
dell'impatto ambientale - VIA e VAS  
[ctva@pec.mite.gov.it](mailto:ctva@pec.mite.gov.it)**

*Alla*

**Regione Lombardia  
Direzione Generale Territorio e  
Protezione Civile  
[territorio\\_protezionecivile@pec.regione.lombardia.it](mailto:territorio_protezionecivile@pec.regione.lombardia.it)**

*Alla*

**Soprintendenza Archeologia,  
belle arti e paesaggio  
per le province di Como, Lecco, Monza  
Brianza, Pavia, Sondrio e Varese  
[sabap-co-lc@pec.cultura.gov.it](mailto:sabap-co-lc@pec.cultura.gov.it)**

*All*

**Servizio II – Scavi e tutela  
del patrimonio archeologico  
DG ABAP**

*All*

**Servizio III – Tutela del patrimonio  
storico, artistico e architettonico  
DG ABAP**

*Oggetto:* [ID\_VIP: 5359] Procedura di valutazione d'impatto ambientale ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs 152/2006 e ss.mm.ii. relativa al progetto "Aeroporto di Milano Malpensa - Masterplan 2035". Comuni di Ferno, Somma Lombardo, Lonate Pozzolo, Samarate, Cardano al Campo, Casorate Sempione, Vizzola Ticino (VA).  
Proponente: ENAC - Ente Nazionale per l'Aviazione Civile.  
Parere tecnico istruttorio della Direzione Generale Archeologia, belle arti e paesaggio.



SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: [dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it](mailto:dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it)

PEO: [dg-abap.servizio5@cultura.gov.it](mailto:dg-abap.servizio5@cultura.gov.it)

10/03/2023

**VISTO** il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, relativo alla “Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 26 ottobre 1998;

**VISTO** il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’art. 10 della legge 6 luglio 2002, n.137”, pubblicato nel supplemento ordinario n. 28 alla Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2004;

**VISTO** il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e ss.mm.ii. recante “Norme in materia ambientale”;

**VISTO** l’art. 1, commi 2 e 3, della legge 24 giugno 2013, n. 71, che disciplina il trasferimento di funzioni in materia di turismo al Ministero per i beni e le attività culturali, il quale di conseguenza ha assunto la denominazione di “Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo”;

**VISTO** l’articolo 1, comma 5, del decreto legge 12 luglio 2018, n. 86, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità” (pubblicato in G.U.R.I.- Serie Generale n.160 del 12-07-2018), convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, ai sensi del quale la denominazione “Ministero per i beni e le attività culturali” ha sostituito, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione “Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo”, così come comunicato dalla Direzione Generale Organizzazione con la Circolare n. 254 del 17 luglio 2018, prot. n. 22532;

**VISTO** l’articolo 1, comma 16, del decreto legge 21 settembre 2019, n. 104, recante “Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei luoghi e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni” (pubblicato in G.U.- Serie Generale n.222 del 21-09-2019), ai sensi del quale la denominazione “Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo” sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente in provvedimenti legislativi e regolamentari, la denominazione “Ministero per i beni e le attività culturali”, così come comunicato dalla Direzione Generale Organizzazione con la Circolare n. 306 del 23 settembre 2019, prot. n. 2908;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 dicembre 2019, n. 169, pubblicato sulla G.U. 16 del 21/01/2020, entrato in vigore il 05/02/2020, recante “Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance”;

**VISTO** l’articolo 6, comma 1 del Decreto legge n. 22 del 1 marzo 2021, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri,” (pubblicato in G.U.R.I.- Serie Generale n.51 del 01-03-2021), convertito dalla Legge n. 55 del 22 aprile 2021, (pubblicata in G.U.R.I.- Serie Generale n.102 del 29-04-2021), ai sensi del quale il “Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo” è ridenominato “Ministero della cultura”;

**VISTO** l’Atto di indirizzo del Ministro della Cultura, con il quale sono state individuate le priorità politiche da realizzarsi nell’anno 2023, con proiezione triennale 2023-2025, emanato con D.M. rep. n.8 del 13 gennaio 2023;

**VISTO** il DPCM 24 giugno 2021, n. 123 Regolamento concernente modifiche al regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance (GU serie generale n. 221 del 15 settembre 2021);

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 01 luglio 2022, registrato alla Corte dei Conti il 14/07/2022 con n. 1870, con il quale, ai sensi dell’art. 19, comma 4 del d.lgs. 165/2001 e s.m., è stato conferito al Dott. Luigi La Rocca l’incarico di funzione dirigenziale di livello generale della Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio e della Soprintendenza Speciale per il PNRR;

**VISTO** il decreto interministeriale 24 dicembre 2015, pubblicato sulla G.U. n. 16 del 21-01-2016, sottoscritto dal Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con l’allora



SERVIZIO V “TUTELA DEL PAESAGGIO”

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it

PEO: dg-abap.servizio5@cultura.gov.it

Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, recante “Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di valutazione ambientale di competenza statale”;

**VISTO** che l'ex Direzione generale per il paesaggio, le belle arti, l'architettura e l'arte contemporanee (PBAAC) ha collaborato con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare alla redazione delle “*Specifiche tecniche per la predisposizione e la trasmissione della documentazione in formato digitale per le procedure di VAS e VIA ai sensi del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.*” (Rev. 4 del 03/12/2013; [http://www.va.minambiente.it/media/13922/specifiche\\_tecniche\\_va\\_03122013.pdf](http://www.va.minambiente.it/media/13922/specifiche_tecniche_va_03122013.pdf));

**CONSIDERATO** quanto descritto nelle suddette “*Specifiche Tecniche*”, oggetto anche della Circolare n. 5 del 15/01/2014 dell'ex Direzione generale PBAAC, resa pubblica sul relativo sito istituzionale all'indirizzo [www.dgabap.beniculturali.it](http://www.dgabap.beniculturali.it), sezione “Normativa”, paragrafo “Archivio normativa”;

**CONSIDERATO** quanto previsto nella Circolare dell'ex Direzione Generale PBAAC n. 5/2010 del 19/03/2010, “*Procedure di competenza della Direzione Generale PBAAC in materia di tutela del paesaggio – Indicazioni operative per il coordinamento degli Uffici centrali e periferici*”, pubblicata sul sito istituzionale all'indirizzo [www.dgabap.beniculturali.it](http://www.dgabap.beniculturali.it), sezione “Normativa”, paragrafo “Archivio normativa”;

**CONSIDERATO** quanto previsto nella Circolare dell'ex Direzione generale PBAAC n. 6/2010 del 19/03/2010, “*Procedure di competenza della Direzione Generale PBAAC in materia di VIA, VAS e progetti sovraregionali o transfrontalieri – Disposizioni per la presentazione delle istanze e della relativa documentazione progettuale*”, pubblicata sul sito istituzionale all'indirizzo [www.dgabap.beniculturali.it](http://www.dgabap.beniculturali.it), sezione “Normativa”, paragrafo “Archivio normativa”;

**CONSIDERATO** quanto previsto nella Circolare dell'ex Direzione generale Belle arti e paesaggio n. 3/2016 del 12/01/2016, “*Procedure di valutazione di piani, programmi, opere e interventi di competenza della Direzione generale BeAP in materia di tutela del paesaggio - Indicazioni operative per il coordinamento degli uffici centrali e periferici*”, pubblicata sul relativo sito istituzionale all'indirizzo [www.dgabap.beniculturali.it](http://www.dgabap.beniculturali.it), sezione “Normativa”, paragrafo “Archivio normativa”;

**CONSIDERATO** che ENAC - Ente Nazionale per l'Aviazione Civile, con nota del 24/06/2020 ha presentato l'istanza per l'avvio del procedimento di VIA ai sensi dell'articolo 23 del D. Lgs. 152/2006, come da ultimo modificato con D. Lgs. 104/2017, relativa al progetto di cui all'oggetto;

**CONSIDERATO** che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con nota prot. n. DVA.R.U. 52062 del 07/07/2020, vista la procedura di VIA di competenza statale come stabilita dall'articolo 23 (commi 3 e 4) del D. Lgs. 152/2006, ha provveduto a comunicare contemporaneamente la procedibilità dell'istanza e, quindi, l'avvenuta pubblicazione (ai sensi dell'art. 24, co. 1, del D. Lgs. 152/2006) nel proprio sito web della documentazione trasmessa con la suddetta istanza;

**CONSIDERATO** che la Direzione generale scrivente ha chiesto il parere endoprocedimentale alla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Como, Lecco, Monza-Brianza, Pavia, Sondrio e Varese con nota prot. 20481 del 20/07/2020;

**CONSIDERATO** che la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Como, Lecco, Monza-Brianza, Pavia, Sondrio e Varese con nota prot. 15578 del 13/08/2020, ha espresso il proprio parere endoprocedimentale motivato sulla base di considerazioni che più avanti saranno assunte nel presente parere;

**CONSIDERATO** che il Servizio II-Scavi e tutela del patrimonio archeologico di questa Direzione generale, con nota prot. n.24642 del 20/08/2020 ha formulato il proprio contributo istruttorio, concorde con il parere espresso dalla Soprintendenza competente;

**CONSIDERATO** che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con nota prot. n. DVA.R.U. 68898 del 04/09/2020, ha chiesto chiarimenti al proponente “in ordine a quanto evidenziato dalla Regione Piemonte, dalla Provincia di Novara e dall'Ente di gestione delle aree protette del Ticino e del Lago Maggiore, con particolare riferimento ad eventuali impatti negativi su aree della Rete Natura 2000.”;



**CONSIDERATO** che a seguito di una nota di chiarimenti del proponente prot 88055 del 17/09/2020, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con nota prot. n. DVA.R.U. 82051 del 14/10/2020, ha nuovamente chiesto chiarimenti al proponente "al fine di valutare la necessità di riaprire le consultazioni del pubblico in ossequio a quanto disciplinato dalla normativa vigente, si chiede a codesto Ente di contro dedurre alle affermazioni della provincia di Novara, fornendo documentazione tecnica integrativa nella quale si evidenzino i potenziali impatti che potrebbero ricadere sui territori piemontesi e gli enti territoriali interessati dagli stessi che dovrebbero essere eventualmente avvisati.";

**CONSIDERATO** che il Servizio III-Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico di questa Direzione generale, con nota prot. n.35530 del 02/12/2020 ha formulato il proprio contributo istruttorio, concorde con il parere espresso dalla Soprintendenza competente, in particolare sulla necessità di salvaguardare la Cascina Malpensa rispetto a quanto previsto dal progetto che ne prevede la demolizione;

**CONSIDERATO** che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con nota prot. n. DVA.R.U. 40148 del 19/04/2021 ha chiesto integrazioni al proponente, in quanto "...*la Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA/VAS, con nota prot. n. 1877/CTVA del 12/04/2021 assunta al prot. n. 38041/MATTM del 14/04/2021 che si allega, ha comunicato, anche sulla base delle richieste pervenute da Regione Lombardia, Regione Piemonte e dalle Province di Varese e Novara, la necessità di acquisire approfondimenti relativi alla documentazione già prodotta da codesto Ente.*";

**CONSIDERATO** che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con nota prot. n. DVA.R.U. 52991 del 18/05/2021 ha concesso al proponente la proroga di 150 giorni per la consegna della documentazione integrativa a seguito della relativa richiesta del 13/05/2021;

**CONSIDERATO** che la Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA/VAS, con nota prot. n. 3762/CTVA del 19/07/2021 ha convocato un sopralluogo per il 27 luglio 2021;

**CONSIDERATO** che la documentazione integrativa trasmessa dal proponente con nota 02/11/2021-0125849-P è stata pubblicata sulla piattaforma web dell'Autorità competente come comunicato dalla medesima con nota prot. 126246 del 16/11/2021;

**CONSIDERATO** che la scrivente Direzione generale, a seguito della pubblicazione delle integrazioni, nelle quali tra l'altro si citava l'avvio della procedura di VIC sulla Cascina Malpensa, con nota prot. 39096 del 19/11/2021 ha richiesto alla Soprintendenza competente le valutazioni in merito;

**CONSIDERATO** che ENAC - Ente Nazionale per l'Aviazione Civile, con nota prot. 0087451 del 15/07/2022 ha inviato integrazioni volontarie, a seguito delle quali il Ministero per la transizione ecologica ha provveduto a comunicare la pubblicazione della documentazione integrativa e il nuovo avviso al pubblico, con nota prot. 92759 del 25/07/2022;

**CONSIDERATO** che la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Como, Lecco, Monza-Brianza, Pavia, Sondrio e Varese, anche a seguito della pubblicazione delle integrazioni da parte del proponente, ha integrato con nota prot. 3180 del 10/02/2023 il parere endoprocedimentale sopra richiamato;

**ESAMINATO** il piano presentato dal proponente, la documentazione pubblicata e le integrazioni prodotte;

**PRESO ATTO** che le opere principali previste dal piano in esame sono le seguenti:

- **Opere di ampliamento** (con estensione del sedime nell'area a sud). Tale area riguarda l'espansione del sedime verso sud necessaria all'ampliamento dell'area cargo, che prevede il conglobamento nel sedime di un'area di ca. 90 ha. e riqualifica della dotazione infrastrutturale "airside" e "land side", strutture edilizie nel loro complesso a servizio dell'attività aeroportuale, nonché interventi di riordino del sistema della viabilità interna.
- **Terminal 1 Opere principali**
  - Ampliamento nord e quarto satellite



- Ampliamento est
- Ampliamento sud
- **Terminal 2**
  - Ampliamento edifici arrivi e partenze
  - Ampliamento gates e nuovi uffici
- **Edifici servizi ricettivi**
  - Airport City - Smart mobility area
  - Airport City – Hotel, Office park etc.
- **Edifici servizi aeroportuali sedime esistente**
  - Officine e deposito mezzi
  - Hangar Enti di Stato e Aviazione Generale
  - Headquarter SEA
  - Edifici land side
  - Aree logistiche
  - Hangar manutenzione aeromobili
  - Edifici vari
- **Edifici servizi aeroportuali nuovo sedime**
  - Edifici di supporto land side cargo
- **Ampliamento piazzali di volo**
  - Nuovo piazzale cargo
  - Nuovi piazzali nord-ovest
  - Nuova area manutenzione aeromobili e piazzola prova motori
  - Sistemazione aree piazzale 4° satellite
  - Sistemazione area pier sud
- **Vie di rullaggio e raccordi**
  - Nuove taxiway e raccordo piazzola prova motori
  - Nuova area de-icing interpista
- **Magazzini cargo sedime esistente**
  - Magazzini cargo 1 linea
  - Magazzini cargo 2 linea
- **Centro servizi cargo sedime esistente**
  - Nuovo centro servizi cargo
- **Area cargo nuovo sedime**
  - Magazzini prima linea
- **Parcheggi e viabilità**
  - Modifica strada perimetrale e modifica tracciato SP14
  - Nuove aree sosta bus
  - Realizzazione e ampliamento parcheggi
- **Varchi doganali**
  - Controlli doganali
- **Interventi territoriali di varia natura**

**CONSIDERATO** che in riferimento al quadro vincolistico ed al patrimonio culturale interferito dall'intervento in valutazione si rileva quanto di seguito:

- Beni Paesaggistici



SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it

PEO: dg-abap.servizio5@cultura.gov.it

10/03/2023

l'area è soggetta ai vincoli previsti dall'art. 142 lett. f) Parchi e riserve nazionali o regionali: Parco Lombardo della Valle del Ticino e lett. g) Territori coperti da foreste e da boschi;

• Beni Architettonici

nell'area è presente la "Cascina Malpensa" o "Cascina Radetzky" che al momento della presentazione dell'istanza era soggetta a tutela *ope legis* ai sensi del D.Lgs. 42/2004, art. 10 c. 1 e 12 c. 1; successivamente con provvedimento del Presidente della Commissione regionale per il patrimonio culturale della Lombardia prot. n. 831 del 10/02/2022 ne è stato dichiarato l'interesse culturale;

• Beni Archeologici

non gravano sulle aree direttamente interessate dal progetto dichiarazioni di interesse culturale ai sensi della Parte II del Codice, né sussistono beni tutelati *ope legis* ai sensi dell'art. 10, comma 1.

**CONSIDERATO** che in merito all'individuazione e tutela di beni archeologici nei seguenti strumenti di pianificazione urbanistica, si rileva che:

gli strumenti di pianificazione relativi ai territori comunali coinvolti individuano e localizzano rinvenimenti archeologici effettuati in passato (e già rimossi) che indicano per il territorio un alto grado di rischio archeologico, ma non risultano aggiornati allo stato attuale delle conoscenze; dal momento che l'area della Malpensa ha restituito – anche in occasione di lavori effettuati in anni recentissimi - importanti contesti archeologici che coprono un ampio arco temporale (dalla fine dell'Età del Bronzo all'epoca romana), emerge una situazione di capillare e generalizzata distribuzione dell'occupazione antica per tutto il territorio interessato dal sedime aeroportuale e per le sue immediate vicinanze, i cui resti risultano spesso affioranti a quote molto ridotte rispetto agli attuali piani di campagna e di calpestio.

**CONSIDERATO** che dal punto di vista architettonico:

- la demolizione della Cascina Malpensa, prevista negli elaborati allegati all'istanza di VIA, è stata successivamente accantonata a seguito della conferma della sottoposizione a tutela di tale complesso immobiliare ai sensi della Parte II del D. Lgs 42/2004, come risulta dagli elaborati delle "Integrazioni volontarie" trasmesse dal Proponente nel luglio 2022;
- non sono state elaborate specifiche misure di integrazione e conservazione della Cascina Malpensa all'interno del Masterplan;

**CONSIDERATO** che dal punto di vista paesaggistico:

- si prende favorevolmente atto dell'abbandono delle passate ipotesi di una terza pista e di un raddoppio della struttura;
- gli ampliamenti previsti, di entità significativa, sembrano non discendere da un disegno unificante;
- in merito alle previsioni per l'ampliamento di Cargo City, la Soluzione "7" impegnerebbe un'estesa porzione della "Brughiera del Gaggio" o "Brughiera di Tornavento", come anche rilevato nelle osservazioni del Parco Regionale della Valle del Ticino, comportando inoltre la modifica del tracciato della SP 14, mentre le Soluzioni "2" e "2a" si adattano meglio all'attuale perimetro aeroportuale;

**CONSIDERATO** che dal punto di vista archeologico:

- il rischio derivante dalla possibile presenza di beni archeologici non risulta sufficientemente messo in luce nella documentazione prodotta dall'Ente proponente, poiché la parte P2 del SIA relativa al Patrimonio culturale e storico-testimoniale (pp. 264-275, con allegata carta T-08) è mancante del censimento e della localizzazione dei siti archeologici già noti alla bibliografia scientifica ricostruibili in base ai dati editi e alla documentazione conservata presso gli Archivi di questa Soprintendenza. La documentazione inoltre appare inoltre alle sole informazioni desunte dal PGT del comune di Somma Lombardo, peraltro non aggiornate, e facendo riferimento a prescrizioni del Piano delle Regole dello stesso PGT attinenti lavori di interesse privato, e non quelli pubblici e/o di interesse pubblico specificatamente normati dal D.Lgs. 50/2016. La documentazione presentata non contempla - né all'interno del SIA e della documentazione progettuale, né come studio specialistico a supporto dello stesso - la relazione archeologica di valutazione preventiva dell'interesse



SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it

PEO: dg-abap.servizio5@cultura.gov.it

archeologico redatta ai sensi della normativa vigente nell'ambito della realizzazione di opere pubbliche e di interesse pubblico (D.Lgs. 50/2016, art. 25, comma 1);

- l'Ufficio territoriale tuttavia è già in possesso di dati sufficienti a determinare il potenziale rischio di interferenza dei lavori con depositi archeologici ancora conservati nel sottosuolo, in virtù di studi precedentemente acquisiti e completi di schedatura dei siti noti e di carte georeferenziate, condotti in relazione a opere accessorie di recente realizzate, come ad esempio il collegamento ferroviario Terminal 1-Terminal 2;
- dalle carenze del quadro conoscitivo generale sul fronte archeologico deriva una sostanziale sottovalutazione degli impatti potenzialmente generati dalle azioni di progetto sul patrimonio archeologico eventualmente presente che si evince dalle pagine del SIA – P4 dedicata all'interferenza con i beni archeologici (pp. 97-100);
- al contrario i rischi di interferenza possano essere consistenti, e non soltanto per quanto attiene agli interventi previsti al di fuori dall'attuale sedime aeroportuale. Sulla base di indagini circoscritte in soli due punti del settore settentrionale condotte nell'ambito del progetto di ampliamento Malpensa 2000, non è infatti possibile desumere la situazione generale di conservazione dei depositi nel sottosuolo in quelle aree in linea teorica già compromesse dall'attuale assetto, nelle quali rimangono porzioni di terreno attualmente libere da manufatti o sussiste la possibilità che i depositi archeologici presenti siano stati precedentemente coperti o solo parzialmente asportati dai manufatti attualmente esistenti;
- per tali motivi, con riferimento al quadro generale delle azioni di progetto di cui al SIA-P3, pp. 136-151 e ai relativi impatti individuati sul patrimonio storico-culturale (SIA-P4, tabella a p. 94), tra le azioni di progetto che possono coinvolgere il patrimonio archeologico sono da annoverare non solo quelle relative allo "scavo di sbancamento" (AC.03) e all'"approntamento delle aree di cantiere" (AC.10), ma anche quelle concernenti lo "smantellamento di edifici e manufatti esistenti" (AC.01) e la "demolizione di pavimentazioni" (AC.02); si tratta infatti di operazioni che possono portare alla luce depositi archeologici non individuati nel corso di precedenti interventi costruttivi o residui degli stessi, depositi per i quali è eventualmente necessario predisporre adeguate misure di conoscenza e di tutela.

**CONSIDERATO** che per l'ampliamento di Cargo City, la Soluzione "7" proposta da ENAC quale ipotesi privilegiata, impegnerebbe un'estesa porzione della "Brughiera del Gaggio" o "Brughiera di Tornavento", pari a circa 25 ha nell'area a sud-ovest dell'attuale sedime aeroportuale;

**CONSIDERATO** il significato paesaggistico di tale ambito naturale che rappresenta un lacerto delle brughiere che un tempo punteggiavano la pianura lombarda e che per questo debba essere conservata anche per la sua indubbia valenza paesaggistica;

**PRESO ATTO** che le integrazioni presentate prevedono la conservazione della "Cascina Malpensa", bene culturale di forte valore identitario per i luoghi;

**RITENUTO** pertanto che le opere in valutazione possano non rappresentare un fattore detrattore del paesaggio e del patrimonio culturale interessati, qualora rispettino determinate condizioni al fine di superare le criticità sopra evidenziate;

**A conclusione** dell'istruttoria inerente alla procedura in oggetto, viste e condivise le valutazioni delle Soprintendenze ABAP competenti e i contributi istruttori del Servizio II - *Scavi e tutela del patrimonio archeologico e del Servizio III - Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico* della Direzione generale ABAP, esaminati gli elaborati progettuali, il SIA, le osservazioni pubblicate, questa **Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio** esprime,

#### **parere tecnico istruttorio favorevole**

alla richiesta di pronuncia di compatibilità ambientale presentata da E.N.A.C. Ente Nazionale per l'Aviazione Civile per il progetto "**Aeroporto di Milano Malpensa - Masterplan 2035**" nei Comuni di



SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it

PEO: dg-abap.servizio5@cultura.gov.it

10/03/2023

**Ferno, Somma Lombardo, Lonate Pozzolo, Samarate, Cardano al Campo, Casorate Sempione, Vizzola Ticino** in Provincia di Varese, alle seguenti condizioni:

1. Al fine del miglioramento dell'inserimento dell'infrastruttura aeroportuale nel territorio dovranno essere elaborate soluzioni mediante una progettazione paesaggistica di alto livello che,
  - prevedano il miglioramento paesaggistico di tutti i percorsi, compresi quelli interni;
  - la nuova "Airport City", al posto del parcheggio P3, si articoli con percorsi sinuosi, vegetazione e acqua, per attuare delle forme di "ricucitura" tra aeroporto e paesaggio.

Ambito di applicazione: componenti: **paesaggio**

Termine per l'avvio della verifica di ottemperanza: ANTE OPERAM-Fase di progettazione esecutiva.  
Verifica di ottemperanza: MiC – Soprintendenza ABAP per le province di Como, Lecco, Monza-Brianza, Pavia, Sondrio e Varese

2. In merito all'ampliamento di "Cargo City", non è ammessa la soluzione "7" che impegnerebbe un'estesa porzione della "Brughiera del Gaggio" o "Brughiera di Tornavento con la conseguente modifica del tracciato della SP 14; dovranno essere percorse le alternative già prefigurate, più aderenti all'attuale perimetro aeroportuale, quali quelle denominate "2" e "2a".

Ambito di applicazione: componenti: **paesaggio**

Termine per l'avvio della verifica di ottemperanza: ANTE OPERAM-Fase di progettazione esecutiva.  
Verifica di ottemperanza: MiC – Soprintendenza ABAP per le province di Como, Lecco, Monza-Brianza, Pavia, Sondrio e Varese

3. Non avendo riscontrato specifiche misure di integrazione e conservazione della Cascina Malpensa all'interno del Masterplan, dovranno essere studiate funzioni compatibili con il carattere storico del bene e dovranno essere progettati idonei interventi di conservazione e valorizzazione e, nell'immediato, anche di messa in sicurezza ove necessario. Ai fini di un adeguato inserimento paesaggistico rispettoso anche dei significati storici della Cascina stessa e di quanto resta dei preesistenti collegamenti al territorio circostante, si raccomanda la progettazione di un ambito di rispetto "verde" sul fronte ovest, anche valorizzando il viale di accesso (Via Luigi Bailo).

Ambito di applicazione: componenti: **beni culturali**

Termine per l'avvio della verifica di ottemperanza: ANTE OPERAM - Fase di progettazione esecutiva.

Verifica di ottemperanza: MiC – Soprintendenza ABAP per le province di Como, Lecco, Monza-Brianza, Pavia, Sondrio e Varese

4. Una volta definiti i progetti di fattibilità tecnico-economica relativi ai singoli interventi costruttivi previsti, tutti i lavori che comporteranno movimenti di terra, anche di lieve entità - compresi i menzionati interventi di smantellamento di edifici e manufatti esistenti e di demolizione di pavimentazioni, dovranno essere sottoposti a valutazione da parte della Soprintendenza competente, che in relazione alla localizzazione, all'entità e alla profondità degli interventi detterà le specifiche prescrizioni volte a verificare - preventivamente o in corso d'opera - l'eventuale sussistenza di depositi archeologici nel sottosuolo.

Le indagini archeologiche prescritte (sondaggi preventivi, assistenza ai lavori, scavo stratigrafico in caso di rinvenimenti) dovranno essere condotte da personale qualificato, mediante formale incarico e con onere a carico della committenza, ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 42/2004 e dell'art. 25 del D.Lgs. 50/2016, ma con la direzione scientifica della Soprintendenza competente.

Ambito di applicazione: componenti: **beni culturali-archeologia**.

Termine per l'avvio della verifica di ottemperanza: ANTE OPERAM - Fase di progetto esecutivo.

Verifica di ottemperanza: MiC – Soprintendenza ABAP per le province di Como, Lecco, Monza-Brianza, Pavia, Sondrio e Varese



SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it

PEO: dg-abap.servizio5@cultura.gov.it

10/03/2023



Alla verifica di ottemperanza alle condizioni sopra riportate si provvederà con oneri a carico del proponente.

Si ricorda altresì che, qualora durante i lavori dovessero intervenire circostanze a modificare i presupposti, congetturali o di fatto, sui quali il presente parere si fonda, dovranno essere immediatamente notificate alle rispettive Soprintendenze in indirizzo.

Ai fini di quanto previsto dell'art. 25 comma 2-*quinq*ues del D.Lgs. 152/2006, introdotto dall'art. 20, comma 1, della legge n. 108 del 2021, in merito al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 146 del D.lgs. 42/2004, visto che l'introduzione di tale norma è posteriore alla nota di procedibilità dell'istanza del 08/07/2020, non si ritiene di doversi esprimere in questa sede di VIA, rimandando quindi alla fase successiva autorizzatoria del progetto in questione.

Il Responsabile del Procedimento  
U.O.T.T. n. 7 - Arch. Francesco Eleuteri   
(tel. 06/6723.4831 - [francesco.eleuteri@cultura.gov.it](mailto:francesco.eleuteri@cultura.gov.it))

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO V  
arch. Rocco Rosario TRAMUTOLA 

IL DIRETTORE GENERALE  
dott. Luigi LA ROCCA 



SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: [dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it](mailto:dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it)

PEO: [dg-abap.servizio5@cultura.gov.it](mailto:dg-abap.servizio5@cultura.gov.it)